

PROTOCOLLO DI INTESA

per interventi di sostegno psicologico a favore della popolazione ligure
nell'ambito di iniziative a tutela del consumatore

TRA

- **REGIONE LIGURIA**, rappresentata dall'Assessore Simona Ferro, domiciliata ai sensi e per gli effetti del presente atto presso Regione Liguria, Via Fieschi, n. 15 - 16121 Genova;
- **L'ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA LIGURIA**, di seguito **O.P.Lig.**, nella persona del Presidente e legale rappresentante dott.ssa Mara Fiaschi, con sede in P.zza della Vittoria 11 B, Genova;
- le seguenti **ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI** iscritte nell'Elenco regionale di cui all'art. 2 della l.r. 6/2012:
 - l'associazione **ADICONSUM LIGURIA**, con sede in Genova, Piazza Campetto 10/38, C. F. 95017600107, in persona del Presidente e legale rappresentante Stefano Salvetti;
 - l'associazione **ADOC Genova e Liguria**, con sede in Genova, Piazza Colombo 4/4, C.F. 95065850109, in persona del Presidente e legale rappresentante Emanuele Guastavino;
 - l'associazione **ASSOUTENTI LIGURIA**, con sede in Genova, Via Malta 3/1, C.F. 95087230108, in persona del Presidente e legale rappresentante Furio Truzzi;
 - l'associazione **LA CASA DEL CONSUMATORE**, con sede in Genova, Via Gropallo 4/24, C.F. 95108970104, in persona del Presidente e legale rappresentante Giovanni Ferrari;
 - l'associazione **CODACONS LIGURIA**, con sede in Genova, Via XXV Aprile 14/6, C.F. 95127330108, in persona del Presidente e legale rappresentante Diana Barrui;
 - l'associazione **FEDERCONSUMATORI LIGURIA**, con sede in Genova, Via Balbi 29/3, C.F. 95069570109, in persona del Presidente e legale rappresentante Livio Di Tullio;
 - l'associazione **LEGA CONSUMATORI LIGURIA**, con sede in Genova, Via XX Settembre 20/94, C.F. 91025920116, in persona del Presidente e legale rappresentante Alberto Martorelli;
 - l'associazione **SPORTELLLO DEL CONSUMATORE**, con sede in Genova, Via del Colle 64 r., C.F. 95040330102, in persona del Presidente e legale rappresentante Stefano Vignolo;
- l'associazione **ISTITUTO LIGURE PER IL CONSUMO**, di seguito **ILC**, con sede legale in Genova, Via Malta 3/1, C.F. 95137940102, in persona del Presidente pro tempore e legale rappresentante Furio Truzzi, domiciliato per la carica presso la stessa sede;

PREMESSO CHE

- **Regione Liguria**, con la legge regionale 6/2012, recante "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti", promuove e garantisce la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in quanto consumatori ed utenti, sostenendo iniziative in loro favore, la cui attuazione, tenuto conto del principio di sussidiarietà, è affidata alle Associazioni di Consumatori ed Utenti (AA.CC.) iscritte nell'Elenco di cui all'articolo 2 della legge medesima. La protezione dei diritti degli utenti di servizi pubblici e dei consumatori costituisce anche uno degli obiettivi espressamente inseriti da Regione Liguria nella legge sulla crescita, c.d. Growth Act, in particolare all'art. 2 della l.r. 1/2016;



- **l'Ordine degli Psicologi della Liguria (O.P.Lig.)** istituito con L. 56/89, è un ente pubblico non economico che:
 - svolge azione di tutela della professione, promuove la professione psicologica nella società, opera per il rafforzamento della cultura professionale sia al proprio interno sia nei confronti della cittadinanza e svolge azione di tutela delle iscritte e iscritti attraverso l'osservanza del codice deontologico;
 - promuove una visione della psicologia quale disciplina impegnata non solo nella riparazione del danno e nell'intervento sul disagio, ma anche nella prevenzione e nella promozione della salute, in modo sinergico con altre discipline e professionalità;
 - ritiene indispensabile, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria e psicologica dovuta alla pandemia da COVID-19, promuovere la professione psicologica presso aziende, enti, istituzioni pubbliche e private affinché si avvalgano del contributo di psicologhe/i per lo sviluppo e la tutela della salute;
- **le Associazioni dei Consumatori e degli Utenti (AA.CC.)** sono associazioni senza fini di lucro, che non erogano servizi a pagamento e che hanno come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti. Le Associazioni dei Consumatori iscritte nell'Elenco regionale di cui all'art. 2 della l.r. 6/2012 sono in possesso di determinati requisiti previsti dalla legge medesima. Esse inoltre garantiscono la presenza sul territorio ligure di Sportelli per il consumatore aventi i requisiti di cui alle Linee Guida approvate con delibera di Giunta regionale n. 612/2020 (c.d. Sportelli qualificati, ai sensi del paragrafo 4 della DGR);
- **l'Istituto Ligure per il Consumo (ILC)** è una associazione di secondo livello costituita dalle Associazioni di Consumatori ed Utenti (AA.CC.) iscritte all'Elenco regionale di cui alla l.r. 6/2012 cit., che opera come struttura tecnico-strumentale al servizio delle medesime Associazioni, con lo scopo di progettare e coordinare le attività di informazione, consulenza e assistenza ai cittadini liguri svolte dalle AA.CC., nonché di garantire, in qualità di Capofila e Soggetto Attuatore, la realizzazione e il coordinamento delle iniziative sostenute da Regione Liguria, secondo quanto previsto anche dalle Linee Guida di cui alla DGR n. 612/2020 sopracitata.

CONSIDERATO

- il significativo impatto della pandemia da Covid-19 sulle condizioni di benessere psicofisico e relazionale delle persone, nonché sulle loro condizioni socio-economico-educative, e quindi il rischio di profondo disagio sociale nella popolazione;
- la necessità crescente di affrontare problematiche di tipo psicologico che riguardano i cittadini che si rivolgono agli Sportelli delle Associazioni dei consumatori e degli utenti;
- la necessità in particolare di contrastare fenomeni di devianza o di fragilità psicologica (es. cyberbullismo, ludopatia, consumo compulsivo) diffusi nella popolazione, e di individuare fattori protettivi rispetto all'assunzione di comportamenti a rischio;
- il comune interesse delle Parti a strutturare, in questo momento di emergenza, un modello di collaborazione istituzionale che sia in grado, in modo sinergico, di porre in essere azioni finalizzate alla prevenzione e al sostegno psicologico della popolazione;

VISTI

- il parere favorevole espresso all'unanimità in data 27.11.2020 dalla Consulta regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della l.r. 6/2012 in ordine all'attivazione, tramite ILC, di forme di collaborazione con l'Ordine degli Psicologi della Liguria;
- i pareri favorevoli espressi dalle singole AA.CC. sulla bozza del presente Protocollo, conservati agli atti del Settore regionale competente;

A series of handwritten signatures in black ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures vary in style, with some being more stylized and others more legible. Some of the signatures include the letters 'AA.CC.' and 'ILC', likely representing the various associations and the institute mentioned in the text above.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Scopo del Protocollo d'Intesa

1. Con il presente Protocollo, le Parti intendono collaborare allo scopo di diffondere e promuovere i principi della salute dell'individuo e della comunità e di offrire alla popolazione un servizio di consulenza psicologica professionale. Gli interventi verranno realizzati sulla base di specifici progetti.

Art. 2


Oggetto del Protocollo d'Intesa

1. Il presente Protocollo ha per oggetto la collaborazione fra le Parti diretta alla realizzazione di interventi di assistenza e di sostegno psicologico alla popolazione, sulla base di progetti predisposti di volta in volta, mirati anche a specifiche esigenze.
2. Destinatari degli interventi sono i cittadini che si rivolgono agli Sportelli, presenti sul territorio regionale, delle Associazioni di Consumatori ed Utenti (AA.CC.) iscritte nell'Elenco regionale di cui alla l.r. 6/2012.
3. Gli interventi psicologici prevedono un iter caratterizzato da più fasi: analisi della domanda, prima consulenza psicologica e valutazione del bisogno psicologico emerso, orientamento della persona rispetto ai possibili percorsi psicologici/psicoterapeutici atti ad intervenire sul disagio manifestato.
4. Ai fini dell'intervento terapeutico verrà fornito all'utente un elenco di servizi e professionisti in ambito pubblico e privato a cui rivolgersi per dare seguito al percorso intrapreso con la prima consulenza psicologica.
5. Gli interventi di supporto psicologico potranno avere carattere individuale o di gruppo.
6. L'Ordine degli Psicologi della Liguria (O.P.Lig.) si impegna ad informare i propri iscritti sull'iniziativa oggetto del presente Protocollo e a richiedere la loro disponibilità a fornire prestazioni professionali, a tariffa concordata, a favore di utenti inviati dai servizi di prima consulenza psicologica attivati dalle AA.CC.
7. L'elenco dei professionisti aderenti sarà disponibile sui siti web delle Parti aderenti al presente Protocollo.

Art. 3

Selezione dei professionisti

1. I professionisti che saranno incaricati di svolgere gli interventi di cui all'articolo 2 verranno selezionati con procedura ad evidenza pubblica.
2. Le prestazioni potranno essere erogate dagli Psicologi iscritti alla sezione A dell'Albo degli Psicologi (art. 1 legge 56/89) e dagli Psicologi autorizzati all'esercizio dell'attività psicoterapeutica ai sensi degli artt. 3 e 35 della legge 56/89.
3. I criteri fondamentali ai fini della selezione saranno i seguenti:
 - a) esperienze documentate di lavoro in ambito sanitario e/o sociale e nel campo della prevenzione e della promozione della salute, in contesti sia pubblici sia privati;
 - b) competenze nel lavoro multidisciplinare e di rete;
 - c) specializzazioni o esperienza in settori relativi ad interventi a favore di soggetti particolarmente fragili, nel caso di progetti specifici.
4. La Commissione di selezione sarà composta da un rappresentante dell'Istituto Ligure per il Consumo (ILC), con funzione di Presidente, e da due professionisti psicologi individuati dall'O.P.Lig. tra i propri iscritti, che abbiano comprovata esperienza pluriennale negli ambiti oggetto degli interventi previsti dal presente Protocollo.



Art. 4
Monitoraggio e formazione

1. ILC assicurerà lo svolgimento di attività di monitoraggio e supervisione degli interventi di consulenza psicologica, in modo da garantire l'aderenza degli stessi agli obiettivi e alle linee guida previsti dal presente Protocollo.
2. ILC potrà altresì organizzare interventi formativi e di confronto fra i professionisti.

Art. 5
Gestione dei progetti


1. ILC si impegna a gestire i finanziamenti che potranno essere concessi da Regione Liguria per i progetti rientranti nelle attività di cui al presente Protocollo, compresi gli interventi formativi e di monitoraggio di cui all'articolo 4.
2. I professionisti che verranno coinvolti nelle azioni progettuali avranno un rapporto di collaborazione con ILC per il periodo di realizzazione del progetto. Nel caso di rapporti a titolo oneroso, i compensi dovuti ai professionisti saranno erogati direttamente da ILC.

Art. 6
Durata del Protocollo

1. Il presente Protocollo ha validità di 1 anno dalla data di sottoscrizione, e si rinnova annualmente tra le Parti salvo disdetta entro 30 giorni prima della scadenza.

Data.. 2 marzo 2021

Per Regione Liguria	Assessore Simona Ferro
Per Ordine Psicologi della Liguria	Mara Fiaschi
Per ILC	Furio Truzzi
Adiconsum Liguria	Stefano Salvetti
Adoc Liguria	Emanuele Guastavino
Assoutenti Liguria	Furio Truzzi
Casa del Consumatore Liguria	Giovanni Ferrari
Codacons Liguria	Diana Barrui
Federconsumatori Liguria	Livio Di Tullio
Lega Consumatori Liguria	Alberto Martorelli
Sportello del Consumatore	Stefano Vignolo



Per Casa del Consumatore Liguria
